



REGOLAMENTO GGI CUNEO **(approvato dall'Assemblea del 30 giugno 2010)**

TITOLO PRIMO **COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

Art. 1 - Costituzione

Nell'ambito di Confindustria Cuneo e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto dell'Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Cuneo, ha i seguenti scopi:

- a) approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- b) sviluppare nei medesimi la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- c) accrescere la coscienza della validità della libera iniziativa;
- d) sviluppare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e la partecipazione alle attività;
- e) promuovere la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella società civile.

Art. 3 - Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori, al fine di perseguire gli scopi descritti nell'articolo 2 del presente Regolamento, in armonia con gli indirizzi di Confindustria Cuneo, allorché si tratti di iniziative che possano avere uno sbocco all'esterno, promuove:

- a) l'affinamento dello spirito associativo e lo sviluppo dei rapporti interpersonali dei Soci;
- b) lo svolgimento di attività di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato sulle tematiche attinenti l'esercizio di impresa;
- c) la conoscenza delle attività dell'Unione Industriale di appartenenza e il coinvolgimento dei Soci nelle stesse, per un graduale inserimento degli associati nei vari organi statutari;
- d) la partecipazione alle attività del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori e a quelle degli altri livelli del Sistema Confederale nei quali sono organizzati i Giovani Imprenditori, favorendo, anche attraverso tale partecipazione, la conoscenza e i contatti con gli altri Gruppi Giovani Imprenditori nazionali ed internazionali;
- e) la propaganda, al di fuori del suo ambito, dell'azione imprenditoriale e la diffusione della cultura d'impresa nel mondo della scuola ed in altri gruppi o associazioni;
- f) la ricerca, lo studio e la promozione di iniziative su tematiche economiche, politiche, sociali ed organizzative di valenza nazionale ed internazionale, atte a rafforzare le ragioni dell'impresa e la visibilità della rappresentanza industriale;

- g) la promozione di uno stretto collegamento con altri Gruppi, anche di diverse categorie economiche, allo scopo di realizzare un ampio scambio di vedute, informazioni ed iniziative comuni;
- h) ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi descritti nel presente Regolamento.

Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Confindustria Cuneo.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Confindustria Cuneo, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purché siano partecipi od a conoscenza dell'attività aziendale;
- un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta alla Confindustria, individuato all'interno delle figure previste dai commi II e III dell'articolo 9 del regolamento sugli organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, fermo restando in tale caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare dei Giovani Imprenditori, non iscritti all'Associazione, a patto che s'impegnino a regolarizzare la posizione entro sei mesi e che abbiano i requisiti di età di cui al precedente comma 2.

Tali soggetti avranno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di Confindustria Cuneo.

Art. 7 – Quota associativa

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio della Confindustria.

Art. 8 - Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- a) al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- b) per dimissioni;
- c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- d) per espulsione deliberata dal Collegio dei Probiviri di Confindustria Cuneo su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo, motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause di indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità. Il Collegio dei Probiviri può procedere d'ufficio o in quanto attivato dal Consiglio Direttivo o da uno o più soci.

Titolo III **ORGANI**

Art. 9 - Elencazioni

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti.

Sezione I - ASSEMBLEA

Art. 10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

La medesima modalità di convocazione viene adottata in occasione del rinnovo delle cariche.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti aventi diritto di voto e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea del Gruppo ha i seguenti compiti:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) eleggere, a scrutinio segreto, ogni tre anni il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) integrare, in caso di necessità, i membri del Consiglio Direttivo;
- d) approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
- e) istituire, se proposto dal Consiglio Direttivo, eventuali quote associative, deliberandone l'ammontare;
- f) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- g) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi di Confindustria Cuneo;
- h) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

I soci che sono iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Art. 13 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da almeno sei membri, compresi i Vice Presidenti, che vengono eletti dall'Assemblea con le modalità indicate dall'articolo 15.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato, senza diritto di voto.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 - Modalità di candidatura

Il Presidente uscente, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea, mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica, invita i Soci a presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere.

Tale candidatura deve pervenire, a mezzo lettera, fax o posta elettronica, alla Segreteria del Gruppo Giovani almeno venti giorni prima dell'Assemblea per permettere alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri di provvedere alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Tutti gli iscritti al Gruppo in possesso dei necessari requisiti possono liberamente candidarsi alle cariche previste dal presente regolamento, purché non abbiano superato il 38° anno di età.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità di iscrizione.

L'eleggibilità è subordinata al requisito di effettiva responsabilità nell'impresa di appartenenza.

Nel caso in cui nel termine prescritto il numero dei candidati non raggiungesse il numero minimo previsto, all'apertura dell'Assemblea il Presidente della stessa solleciterà i convenuti ad integrare, seduta stante, la lista con nuove candidature, in modo da raggiungere il numero minimo richiesto.

Tra tutti coloro che abbiano riportato voti e che siano espressione della medesima azienda associata, risulterà eletto soltanto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

I voti riportati da ciascun candidato sono individuali, personali e non cumulabili con i voti eventualmente ottenuti da esponenti della medesima azienda associata.

Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire ad ogni socio partecipante all'Assemblea la lista alfabetica dei candidati insieme con le schede per la votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire.

Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti in graduatoria, si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati, effettuato tra i soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

La regolarità delle votazioni viene controllata dalla Commissione elettorale e Verifica Poteri, salvo le competenze del Collegio dei Probiviri di Confindustria Cuneo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, senza tenere conto degli astenuti.

Il voto non è delegabile.

La presenza in conference call, videoconferenza, VOIP è ritenuta valida prevedendo in caso di voto segreto le necessarie garanzie di riservatezza.

Per le decisioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, è decisivo.

Il Consiglio è convocato, inoltre, su richiesta scritta di almeno due terzi dei Consiglieri, rivolta al Presidente con ordine del giorno motivato.

In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni, nei termini e nei modi stabiliti dai commi precedenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche in concomitanza dell'Assemblea annuale.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) promuove iniziative ed adotta provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi statutari;
- c) nomina e/o revoca, su proposta del Presidente del Gruppo, i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro;
- d) designa e/o revoca i delegati al Consiglio Nazionale, al Consiglio ed al Comitato Regionale ed i propri rappresentanti in seno ad organizzazioni interne ed esterne al Sistema Confederale;

- e) istituisce eventuali commissioni per lo studio di particolari temi organizzativi, economici, sociali e politici di interesse generale. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera in merito alle domande di ammissione al Gruppo ed alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5. In caso di ricevimento delle citate segnalazioni, informerà per iscritto e riservatamente l'interessato, invitandolo a presentare le proprie ragioni per iscritto al Consiglio stesso;
- g) delibera in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- h) deferisce i Soci al Collegio dei Probiviri dell'Associazione in casi di particolare gravità;
- i) nomina la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 19;
- j) nomina e revoca, con votazione a maggioranza semplice, il numero di membri della Giunta di Confindustria Cuneo di cui il Gruppo Giovani ha diritto, scelti tra gli iscritti al Gruppo.

Art. 18 - Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di membri del Consiglio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o che nell'anno solare non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette, decadono automaticamente e vengono sostituiti, a prescindere da eventuali giustificazioni.

Nel caso di decadenza automatica o di dimissioni di uno dei Consiglieri, subentra il primo dei candidati non eletti.

In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio.

In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione, in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua.

La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 19 - Commissione elettorale e Verifica Poteri

La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età dalla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accerta i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale è competente il Collegio dei Probiviri di Confindustria Cuneo. I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

Sez. III - PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro quindici giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- a) rappresenta il Gruppo e fa parte di diritto del Comitato Regionale e del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- b) rappresenta il Gruppo in tutti gli organi direttivi di Confindustria Cuneo, dei quali è membro di diritto;
- c) rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo verso l'esterno ed esprime le posizioni dei Giovani Imprenditori nel rispetto del principio di cui all'articolo 3;
- d) convoca e presiede l'Assemblea e ne esegue le delibere;
- e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui coordina l'azione;
- f) sovrintende all'andamento del Gruppo;
- g) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, del Tesoriere e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;
- h) predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- i) nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;

- j) verifica che le commissioni e i gruppi di lavoro eventualmente costituiti all'interno del Gruppo vengano periodicamente riuniti e perseguano gli obiettivi a loro assegnati.

Art. 22 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

I Vice Presidenti, in numero non superiore a quattro:

- a) coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- b) provvedono in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, agli adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In caso di dimissioni del Presidente, precedenti alla sua naturale scadenza, i Vice Presidenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Sez. IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 – Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire ad un maggior numero di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative, privilegiando l'obiettivo di una più ampia partecipazione dei soci alle cariche in parola.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

Titolo IV **GESTIONE**

Art. 24 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede Confindustria Cuneo con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo.

Il Segretario assiste, senza diritto di voto, alle Assemblee del Gruppo ed alle riunioni del Consiglio Direttivo; è incaricato della redazione e della tenuta dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo. Il Segretario partecipa, inoltre, alle eventuali Commissioni e svolge le ulteriori mansioni proprie della Segreteria.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 – Tesoriere

E' facolta del Presidente proporre un tesoriere, ove ritenga opportuna la presenza di tale figura al fine di sovrintendere alla gestione della tesoreria del Gruppo e di provvedere alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea, che dovrà poi essere nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

Titolo V

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera g, e dall'ultimo comma dell'art. 12. Lo scioglimento deve essere specificato nell'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 27 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente della Confindustria.

Tali modifiche devono essere specificate nell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa che ne redigerà verbale, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta di Confindustria Cuneo.

Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Cuneo e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

Art. 29 - Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente di Confindustria Cuneo.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.